

GRECALE RMBS 2011 - S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 («Legge sulla cartolarizzazione») nonchè informativa ai sensi degli articoli 13 comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della Privacy»)

GRECALE RMBS 2011 S.R.L., società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale a Bologna, Piazza della Costituzione, 2 (**"Grecale RMBS"**)

COMUNICA

che la stessa Grecale RMBS, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (**"Testo Unico Bancario"**), stipulato in data 4 maggio 2011 con UGF Banca S.p.A., con sede in Bologna, in Piazza della Costituzione 2, (**"UGF Banca"**), ha acquistato *pro soluto* da UGF Banca tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) (i **"Crediti"**) derivanti da contratti di mutuo, che alle ore 23.59 dell'11 marzo 2011 presentavano le seguenti caratteristiche:

1. che siano denominati in euro;
2. che siano stati stipulati con mutuatari residenti in Italia e gli immobili posti a garanzia siano localizzati in Italia;
3. che siano stati stipulati con mutuatari diversi da dipendenti di UGF Banca o di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito **Gruppo UGF**) o di una delle società appartenenti al Gruppo UGF;
4. il cui tasso sia stato definito nel rispetto della normativa in materia di usura;
5. i cui debitori siano persone fisiche con SAE 600 o 614 o 615 ed il mutuo da cui il Credito origina sia garantito da un'ipoteca su un immobile ad uso residenziale;
6. che (a) siano stati stipulati con mutuatari non soggetti alle disposizioni sul fallimento, ovvero (b) laddove stipulati con mutuatari soggetti alle disposizioni sul fallimento, siano mutui concessi ai sensi della disciplina sul credito fondiario ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 385/1993;
7. che presentino almeno una rata pagata, incluse eventuali rate corrisposte a titolo di preammortamento;
8. il cui rapporto, calcolato per singolo mutuo, tra debito residuo di detto mutuo e valore peritale dell'immobile di riferimento, sia minore o uguale all'80%;
9. il cui rapporto, calcolato per singolo mutuo, tra importo stipulato (importo accollato in caso di accollo), di detto mutuo e valore peritale dell'immobile di riferimento, sia minore o uguale al 90%;
10. la cui ipoteca sia consolidata secondo i termini di legge;
11. la cui ipoteca sia, alla data di erogazione del relativo mutuo, di primo grado economico, ovvero (i) un'ipoteca di primo grado legale, oppure (ii) un'ipoteca di grado successivo laddove il/i credito/i garantito/i dalla/e ipoteca/che di grado anteriore sia/siano stato/i integralmente soddisfatto/i;



12. che prevedano il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;
 13. il cui debito residuo sia almeno pari ad Euro 1.000;
 14. il cui debito residuo sia non superiore ad Euro 1.000.000;
 15. che non beneficino di alcuna agevolazione e che non siano garantiti da CONFIDI;
 16. che non siano stati oggetto di rinegoziazione ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008);
 17. che non siano oggetto di sospensione del pagamento delle rate (cd "moratoria");
 18. la cui scadenza finale sia non precedente al 01/09/2011 (incluso);
 19. il cui tasso contrattuale non sia indicizzato a parametro diverso dall'Euribor o dal Tasso BCE - Tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea;
 20. che non siano stati stipulati negli anni precedenti all'anno 2000 (escluso) o stipulati successivamente al 01/02/2011 (incluso);
 21. che non presentino un piano di ammortamento di tipo "italiano" (i.e. un piano di ammortamento a rate decrescenti composte da quote capitali costanti e quote interessi decrescenti);
 22. che, se a tasso fisso e senza opzione di variazione dell'indicizzazione, non presentino un tasso fisso inferiore al 3.5%;
 23. che, se a tasso variabile e senza opzione di variazione dell'indicizzazione, non presentino uno spread sul parametro contrattuale inferiore a 0,60% e non abbiano un tasso massimo definito contrattualmente (c.d. "CAP");
 24. che, se a tasso opzionale (i.e. con opzione di variazione dell'indicizzazione da fissa a variabile e viceversa), non presentino uno spread sul parametro contrattuale inferiore a 0,60%;
 25. che presentino non più di due rate scadute e non pagate; e
- A. che non siano oggetto di sospensione del pagamento delle rate (cd "moratoria") alle ore 00.01 del 15 aprile 2011; e
- B. che, alle ore 23.59 dell'8 aprile 2011, non presentino alcuna rata scaduta e non pagata.

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Grecale RMBS, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UGF Banca dai Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali (fatta eccezione per le fidejussioni omnibus), i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente a suddetti Crediti.

Grecale RMBS ha inoltre nominato UGF Banca quale *servicer* dei Crediti ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, conferendo incarico a UGF Banca in detta qualità



di *servicer* affinché proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a UGF Banca ogni somma dovuta in relazione ai Crediti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso UGF Banca, nonché presso la sede di Grecale RMBS dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario.

Grecale RMBS informa i debitori ceduti e gli eventuali garanti di UGF Banca e degli altri soggetti sotto individuati, che i loro dati personali (di seguito i "**Dati**") contenuti nei documenti relativi ai Crediti, sono stati comunicati a, e saranno trattati anche da Grecale RMBS e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti.

I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti. In particolare, UGF Banca, in qualità di *servicer* dell'operazione, continuerà a gestire i rapporti, i relativi crediti ed l'incasso dei medesimi.

I Dati saranno comunicati, oltre che a Grecale RMBS, anche alle seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità specificate:

- (a) a UGF Banca e agli altri soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie nell'ambito della riscossione suddetta;
- (b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di Grecale RMBS per la consulenza da essi prestata;
- (c) alle autorità di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di legge;
- (d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi da Grecale RMBS;
- (e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori dei titoli.

L'elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso UGF Banca all'indirizzo sotto indicato.

Titolare autonomo del trattamento dei Dati è Grecale RMBS, con sede legale a Bologna, Piazza Costituzione 2, oltre che gli altri soggetti ai quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati è per conto di Grecale RMBS, UGF Banca, con sede in Bologna, Piazza Costituzione 2, quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi al titolare ed al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dal Codice della *Privacy* (ivi incluso l'articolo 7 di detto Codice).

Bologna, 5 Maggio 2011

FARAGO' RAFFAELE

